



Deliberazione del Commissario Straordinario del 29-09-2015 n. 31

Oggetto: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento. Decreto Legge n. 5/2012 convertito nella Legge n. 35/2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” il Governo ha inteso perseguire l’obiettivo di “*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione*”;

VISTI, in particolare, l’art. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 e l’art. 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, che hanno completamente innovato l’art. 2, comma 9 della L. 241/1990, introducendo tra l’altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:

9. *La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

9-bis. *L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l’indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012 s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il sopracitato articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo attraverso la modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare la tempestività dell'azione amministrativa contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata, nonché il riconoscimento delle responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

- la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, altresì, che la Legge n. 69/2009 s.m.i. ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa sia nei riguardi dei dirigenti, ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo;

PRESO ATTO che:

- la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009, in linea ancora una volta con la sopra citata Legge n. 69/2009 ed, in particolare, con l'art. 21, comma 1bis, e con l'art. 23, comma 3, e che tale approccio prevede un monitoraggio della prestazione a opera dell'Organismo di Valutazione quale organo di partecipazione attiva oltre che consultivo e di controllo che presidia, in maniera integrata e sistemica, il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa nel suo complesso e propone

all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione individuale esclusivamente delle posizioni di natura apicale;

VALUTATO che la norma:

- costituisce il fondamento per l'attuazione, in tempi certi, dell'agire amministrativo (e quindi di conclusione dei procedimenti) in caso di inerzia ingiustificata da parte del soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale che si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. s.m.i. in virtù del quale *“il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”*;

RITENUTO in virtù delle disposizioni sopra citate di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n.212);

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma primo del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

CON i poteri spettanti alla Giunta comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di individuare la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art.2, comma 9 bis, della L. 241/1990 in capo al Dirigente del Servizio, qualora il responsabile del procedimento sia un suo collaboratore;
2. in capo al Segretario generale, quando il Dirigente responsabile del procedimento non abbia concluso nei termini di legge il procedimento ovvero non abbia provveduto ad attivare il procedimento sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Sesto Fiorentino.

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 29-09-2015 n. 31.

Oggetto: “Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento. Decreto Legge n. 5/2012 convertito nella Legge n. 35/2012.”

Sulla presente proposta è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.
Sesto Fiorentino, 28-09-2015

Il Responsabile del Procedimento
MARIA BENEDETTA DUPUIS

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sesto Fiorentino, 29-09-2015

Il Dirigente/Responsabile
MARIA BENEDETTA DUPUIS

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

La presente deliberazione è stata dichiarata non rilevante sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 29-09-2015

Il Dirigente/
Responsabile del Servizio Ragioneria
MARIA BENEDETTA DUPUIS

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale
MARIA BENEDETTA DUPUIS

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Sesto Fiorentino e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)